



DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 8 – Legislativo, Contenzioso – Conferenza di Servizi

22 OTT. 2010

Prot. n. 8782

Al Comune di LANUVIO
settore I – uso ed assetto del territorio
ufficio – pianificazione urbanistica

Alla Provincia di ROMA
dip. IV – servizio 3
via Tiburtina, n. 691
00159 - ROMA

Oggetto: parere in merito ai titoli abilitativi necessari per installare impianti fotovoltaici su serre agricole – autorizzazione unica - D.Lgs. 387/03 e D.G.R.L. 16/10

Il Comune di Lanuvio ha chiesto il parere di questa direzione regionale in merito a quanto specificato in oggetto.

Il Comune fa riferimento alla deliberazione di Giunta regionale 13 gennaio 2010, n. 16, con cui la Regione Lazio ha recepito il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante norme in materia di fonti energetiche rinnovabili (elencate nell'art. 2). La normativa statale, emanata in attuazione della disciplina comunitaria (direttiva 2001/77/CE), prevede, ai fini della razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie, che la realizzazione degli impianti produttivi, nonché le opere e le infrastrutture necessarie alla loro costruzione ed esercizio, " ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione" (art. 12, comma 3).

La Regione Lazio ha dato attuazione al D.Lgs. 387/03 con la deliberazione di Giunta n. 16/10 la quale, tuttavia, introduce una deroga alla necessità di conseguire l'autorizzazione unica: "...non necessitano dell'autorizzazione unica ..." "b) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola (meglio individuati come annessi agricoli dall'art. 5, comma 9, della legge regionale n. 8 del 17.03.2003 – i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti) e di edifici industriali o posizionali a terra all'interno



DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 8 – Legislativo, Contenzioso – Conferenza di Servizi

di zone a destinazione "industriale", classificate D dai vigenti piani urbanistici comunali ai sensi del D.M. 1444/68. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività di cui al D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301" (art. 3, comma 2, lett. b), delle linee guida di cui all'allegato A1). Per tali opere è possibile attivare il procedimento ordinario, nel corso del quale dovranno essere conseguiti tutti gli atti richiesti dal regime giuridico delle aree, quali autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta ambientali, idrogeologici, ecc.

Ciò premesso, il Comune rileva che nell'elenco degli annessi agricoli non sono comprese le serre e, di conseguenza, chiede se la realizzazione di impianti da posizionare sulle serre richieda o meno l'*autorizzazione unica*. Chiede inoltre se la deliberazione regionale sia efficace o abbia valore puramente indicativo.

In merito, si ritiene quanto segue.

Relativamente alla entrata in vigore della deliberazione n. 16/10, l'art. 6 delle linee guida prevede che l'applicazione decorre dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. L'atto è stato pubblicato sul BUR n. 11, parte I, del 20 marzo 2010.

In secondo luogo, l'art. 3, comma 2, lett. b), della DGR n. 16/10, rimanda alla nozione di *annessi agricoli* contenuta nell'art. 55, comma 9, della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 (come modificata dalla l.r. 8/03), che non vi include le serre. La disposizione è **giustificata dal fatto che le serre non possono essere considerate annessi agricoli, in quanto non sono manufatti strumentali allo svolgimento dell'attività agricola** (come ad esempio i magazzini, i locali per le prime lavorazioni e i locali per i servizi) ma sono esse stesse attività agricola. In tal senso questa direzione regionale si è espressa in precedenti pareri (parere al Comune di Mentana, 30 aprile 2010, prot. 222525/09), nei quali è stato anche evidenziato che le tipologie costruttive previste nella l.r. 12 agosto 1996, n. 34 ("Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre") accolgono una concezione tradizionale di serra, composta da una struttura rigida di base sulla quale è ancorato un supporto amovibile trasparente o semitrasparente per il passaggio della luce ed il mantenimento di temperatura e umidità interne costanti, sul quale appare difficile edificare un impianto industriale per la produzione di energia.

Comunque sia, **si ritiene che l'eventuale (per quanto problematico) posizionamento dell'impianto sopra le serre (considerando tali solo le strutture che rientrano nella definizione della l.r. 34/96) necessiti dell'autorizzazione unica, in**



DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Area D2 2B 8 – Legislativo, Contenzioso – Conferenza di Servizi

quanto le serre non sono comprese nella deroga di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), delle linee guida allegate alla DGR 16/10.

Inoltre, si sottolinea che l'*autorizzazione unica* ha effetti esclusivamente sul procedimento, come risulta chiaramente dalla norma (art. 12 D.Lgs. 387/03: "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative"), e non modifica il regime giuridico delle aree sulle quali è prevista la realizzazione del manufatto. Infatti l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03, prevede che la decisione è assunta nella conferenza di servizi convocata dalla Regione, nella quale, ai sensi degli artt. 14ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere assunti contestualmente tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso richiesti dalla legge. In sostanza, il procedimento in discorso rientra pienamente nell'impianto normativo della L. 241/90, e non comporta in nessun caso l'indebolimento della salvaguardia delle aree tutelate.

Analoghe considerazioni valgono per gli impianti produttivi non soggetti ad *autorizzazione unica*: la DGR 16/10, nel richiedere la *denuncia di inizio attività*, ne disciplina il solo regime urbanistico, ma non cancella la necessità che siano conseguiti gli altri titoli abilitativi previsti dalla normativa che tutela il paesaggio, l'ambiente, il patrimonio storico-artistico, ecc..

In sintesi, si evidenzia che **il modulo procedimentale adottato non affievolisce il grado di tutela accordato al bene.**

Infine, si ricorda che la Regione Lazio ha delegato alle Province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio dell'*autorizzazione unica* con la propria legge 23 novembre 2006, n. 18 (che ha modificato l'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14). Spetta pertanto alle Province l'indizione della conferenza di servizi prevista dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/03.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento concernenti i pareri pubblicati, si consiglia di consultare il sito: <http://www.regione.lazio.it/web2/contents/urbate/pareri.php>

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Demetrio Carini)